

RELAZIONE

L'unito schema di regolamento disciplina in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

Tale disposizione si colloca, andandole ad integrare, nell'ambito delle previsioni contenute nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

La novella legislativa in argomento va ad ampliare l'ambito di intervento del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata conferendogli poteri di disporre accessi e accertamenti nei cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003. Si tratta dei poteri già attribuiti all'Alto Commissario antimafia dal d.l. 629/82 e successivamente dalla legge 327/1988, il cui esercizio è stato poi trasferito ai prefetti, in via delegata, una volta soppresso l'Alto Commissario.

In relazione a tali poteri, l'art. 5-*bis* del predetto decreto legislativo 490/1994, introdotto dal citato art. 2, comma 2 della legge n. 94/2009, rimette ad un regolamento la disciplina concernente le modalità di rilascio della documentazione antimafia nei confronti delle ditte impegnate nelle attività di cantiere oggetto degli accessi in argomento.

L'attuale sistema di disciplina delle cautele antimafia, di cui al D.P.R. 252/1998, colloca il rilascio della documentazione antimafia, distinta in comunicazioni/certificazioni e informazioni, in relazione al valore del contratto, in una fase prodromica a quella della stipula del contratto stesso e della conseguente immissione dell'impresa nella realizzazione della prestazione. Poiché l'accesso interviene nella fase di attuazione delle opere, si deve ragionevolmente ipotizzare che la norma cui si dà attuazione con il presente regolamento sia volta a regolamentare le modalità procedurali con cui i prefetti - a seguito delle risultanze dell'attività svolta dalle Forze di polizia presso i cantieri - intervengono nella fase di prosecuzione dei lavori, attraverso l'emanazione di provvedimenti antimafia che producono effetti novativi e/o caducatori sulla documentazione in precedenza rilasciata.

Nella definizione di tali procedure, che si devono comunque muovere nel quadro delle norme previste dal predetto regolamento n. 252/1998, come espressamente indicato dal predetto articolo 2 della legge 94/2009, occorre, dunque, necessariamente tener conto del particolare e diverso contesto in cui si inquadra l'eventuale intervento interdittivo del prefetto - che opera *ex post*, sulla base di evidenze emerse a carico dell'impresa soggetta ad accertamenti di polizia "in loco"- rispetto all'ordinario contesto che colloca invece il rilascio del provvedimento prefettizio in una fase anticipata, di autorizzazione *ex ante*.

parte e segue un percorso istruttorio che, per un rilevante numero di prestazioni, c.d. sotto soglia, ha carattere esclusivamente documentale (basandosi cioè sull'attestazione della mancanza dei precedenti di prevenzione o giudiziari di cui all'articolo 10 della legge 575/1965, senza estendersi ad ulteriori riscontri informativi). Solo in relazione a fattispecie che superano la soglia comunitaria (oltre i 5 milioni di euro per gli appalti e i 300 mila per le forniture), le condizioni per il rilascio del provvedimento prefettizio, c.d. informazione, possono estendersi alla verifica, anche attraverso fonti investigative, di elementi fattuali di contiguità e di penetrazione mafiosa che, pur se non ancora consolidati a livello giudiziario, siano tali da giustificare una misura inibitoria alla contrattazione con la Pubblica amministrazione.

Alla luce del quadro delineato, l'ambito di attività che il presente regolamento va a disciplinare e in cui si inquadra l'intervento interdittivo attivabile dal prefetto, non può che essere riconducibile a quello tipico dell'informazione prefettizia, avendo come punto di partenza la raccolta, su impulso del prefetto stesso, attraverso lo strumento dell'accesso, di quei sopradescritti elementi di carattere fattuale diretti a "sostanziare" con elementi di riscontro obiettivo, e non di natura meramente cartolare, il rischio di infiltrazione mafiosa.

Riprodurre il meccanismo delle soglie anche in questa fase, significherebbe, in sostanza vanificare l'attività di accesso disposta dal prefetto in tutti i casi (e sono la gran parte) in cui l'impresa, nei confronti della quale siano stati raccolti "in loco" elementi riconducibili a tentativi di infiltrazione mafiosa, stia lavorando in regime di comunicazione, o addirittura in zona di esenzione, in ragione del valore del contratto.

Ne consegue che il descritto sistema binario, certificazione-informazione, individuato dal D.P.R. 252/1998 - che assoggetta al più rigoroso regime delle informazioni antimafia solo i contratti di valore superiore alla soglia comunitaria - se ha una sua logica, sul piano della semplificazione, in una fase di verifica "a monte", non troverebbe giustificazione in fattispecie, quali quelle oggetto del presente regolamento, in cui il potere interdittivo del prefetto appare diretta conseguenza di accertamenti "a valle" che abbiano evidenziato situazioni di concreto pericolo di infiltrazione criminale.

In questa prospettiva, il meccanismo delineato con lo schema di provvedimento è volto a ricondurre alla più rigorosa stregua delle informazioni prefettizie di cui all'articolo 10 del citato d.P.R. 252/98 anche le fattispecie contrattuali per le quali, in via ordinaria, si sia proceduto al solo rilascio della certificazione antimafia, ovvero si sia nella fascia di valore esclusa da ogni certificazione, qualora i dati raccolti presso i cantieri abbiano fatto emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'impresa destinataria dell'accesso.

Peraltro, lo stesso regolamento del 1998, confermerebbe, attraverso una serie di specifiche disposizioni (articoli 10, comma 2 ;11, comma 3;12, comma 4), l'esistenza di un principio di ordine più ampio, consolidato anche sul

piano giurisprudenziale, volto a sancire un generalizzato divieto di stipula o di prosecuzione di rapporti contrattuali, indipendentemente da limiti di valore, tra Pubblica Amministrazione ed imprese a rischio di penetrazione mafiosa.

In tal senso, la scelta operata con lo schema di provvedimento in esame sembra pertanto correttamente muoversi, secondo il dettato normativo, nel quadro del sistema delineato dal predetto d.P.R. del 1998.

Tale schema si compone di sei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento, precisando che le disposizioni ivi contenute sono da intendersi riferite a tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con la fornitura di beni e servizi, compresi quelli di natura intellettuale tra i quali si possono annoverare le consulenze, e qualunque sia il valore dei contratti o subcontratti.

L'articolo 2, rubricato "accessi ed accertamenti nei cantieri", stabilisce che nell'effettuare gli accessi e gli accertamenti occorre tener conto del contesto ambientale in cui è eseguito il contratto e che tali accertamenti sono improntati ai criteri di celerità ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'articolo 3, secondo quanto sopra illustrato, estende il regime delle informazioni a tutte le imprese interessate alla realizzazione dei lavori, disciplinando le modalità con cui il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, dispone l'eventuale adozione del provvedimento interdittivo. In particolare è previsto che, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'accesso, il gruppo interforze rediga la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva e la trasmetta al prefetto per le conseguenti valutazioni. Nel caso in cui i dati raccolti possano desumersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 10, comma 7 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il prefetto emette, entro 15 giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista dall'art. 10 citato. Qualora l'impresa abbia sede in altra provincia, resta fermo il criterio della competenza territoriale, stabilito dall'articolo 10, comma 5 del d.P.R. 252/1998, e il prefetto che ha disposto l'accesso provvede a trasmettere **senza ritardo** gli atti al prefetto ove ha sede l'impresa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Nell'ambito di tale procedura è stata prevista anche la possibilità di procedere all'audizione dell'interessato, secondo modalità definite nel successivo articolo 5.

Si tratta di una novità rispetto alle ordinarie modalità con cui vengono di norma acquisite le informazioni antimafia ai sensi del citato d.P.R., che si propone, in linea con talune analoghi interventi che hanno riguardato la materia dei contratti pubblici (art. 88 del Codice dei contratti, come di recente modificato dal d.l. 78/2009), di introdurre una fase di contraddittorio, sia pure eventuale, al fine di verificare la possibilità di rimuovere la situazione ostativa prima di procedere all'emanazione di un provvedimento interdittivo che produrrebbe, specie in questa fase della procedura, un'inevitabile dilatazione dei tempi di realizzazione degli interventi, con conseguenti ripercussioni economiche e organizzative per l'operatore economico e la stazione appaltante, oltre che in termini di contenzioso.

L'articolo 4, attraverso il richiamo all'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 252/98, disciplina gli effetti sulla precedente documentazione antimafia, prodotti dalle informazioni emanate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri e comporta che l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi del citato articolo 11, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o alla autorizzazione del subcontratto. La disposizione elenca, altresì, i soggetti ai quali deve essere inoltrata l'informazione al fine di consentire l'attivazione di un circuito condiviso tra tutte le componenti del sistema a vario titolo interessate alla conoscenza del provvedimento, con particolare riguardo a: a) stazione appaltante; b) Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento; c) prefetto che ha disposto l'accesso, ~~qualora il cantiere si trovi in altra provincia~~; d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la Direzione investigativa antimafia; e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; f) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; g) Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5 regola il procedimento per l'audizione degli interessati, mentre il successivo articolo 6 disciplina l'acquisizione e gestione informatica dei dati che devono essere inseriti, secondo le modalità operative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia, a cura della prefettura che ha disposto l'accesso, nel Sistema informatico costituito presso il predetto Organismo, previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.M. 14 marzo 2003 .

Relazione tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Titolo: regolamento recante modalità di rilascio delle comunicazioni e informazioni riguardanti accessi e accertamenti effettuati presso i cantieri

Indicazione del **referente** dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Cons. Riccardo Rosetti, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tel. 0668997140.

1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno e comunitario

a) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

L'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che siano disciplinate con regolamento le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

Tale disposizione si colloca, andandole ad integrare, nell'ambito delle previsioni contenute nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

b) Necessità dell'intervento normativo

E' dettata dal citato articolo 2, della legge n. 94 del 2009, il quale diversamente resterebbe privo di pratica attuazione.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di provvedimento non presenta profili di impatto con la normativa comunitaria

d) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da segnalare.

e) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Lo schema di provvedimento non presenta profili di impatto con la normativa regionale, vertendosi in materia di pubblica sicurezza, riservata alla legislazione statale.

f) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

a) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

A tal fine il prefetto dispone gli accessi e gli accertamenti, al termine dei quali il gruppo interforze redige la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva trasmettendola al prefetto, il quale valuta se rilasciare l'informazione relativa alla possibile presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. I tempi sono determinati nella misura minima possibile per le peculiarità della fattispecie.

b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Non ci sono di oneri organizzativi ulteriori a carico delle pubbliche amministrazioni, facendosi riferimento all'organizzazione esistente e mancando ogni riferimento alle regioni e agli enti locali.

c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti

Non sono previste nuove strutture amministrative e non esistono problemi di coordinamento tra uffici.

d) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici

Non sono previsti oneri a carico dei cittadini e delle imprese, né oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

3. Elementi di drafting normativo

a) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo

L'articolo 1, comma 2 definisce, ai soli fini dell'applicazione del presente decreto, le "imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici", ovvero tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Nulla da segnalare all'esito della verifica.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non sono state effettuate novelle di alcun tipo.

d) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto

Non si ravvisa l'opportunità di procedere alla redazione di un testo unico sull'argomento.

e) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono presenti abrogazioni.

e) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non ci sono al momento progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento. Non risultano precedenti giurisprudenziali costituzionali né giudizi di costituzionalità in corso.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Titolo: Regolamento recante ulteriori norme relative al rilascio delle informazioni antimafia

Sezione I. Contesto e obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:

Lo schema di regolamento disciplina in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

L'attuale sistema di disciplina delle cautele antimafia, di cui al D.P.R. 252/1998, colloca il rilascio della documentazione antimafia, distinta in comunicazioni/certificazioni e informazioni, in relazione al valore del contratto, in una fase prodromica a quella della stipula del contratto stesso e della conseguente immissione dell'impresa nella realizzazione della prestazione. Poiché l'accesso interviene nella fase di attuazione delle opere, si deve ragionevolmente ipotizzare che la norma cui si dà attuazione con il presente regolamento sia volta a regolamentare le modalità procedurali con cui i prefetti - a seguito delle risultanze dell'attività svolta dalle Forze di polizia presso i cantieri - intervengono nella fase di prosecuzione dei lavori, attraverso l'emanazione di provvedimenti antimafia che producono effetti novativi e/o caducatori sulla documentazione in precedenza rilasciata.

Nella definizione di tali procedure, che si devono comunque muovere nel quadro delle norme previste dal predetto regolamento n. 252/1998, come espressamente indicato dal predetto articolo 2 della legge 94/2009, occorre, dunque, necessariamente tener conto del particolare e diverso contesto in cui si inquadra l'eventuale intervento interdittivo del prefetto - che opera *ex post*, sulla base di evidenze emerse a carico dell'impresa soggetta ad accertamenti di polizia "in loco"- rispetto all'ordinario contesto che colloca invece il rilascio del provvedimento prefettizio in una fase anticipata, di autorizzazione *ex ante*.

La disposizione principale è contenuta nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione:

Si va ad ampliare l'ambito di intervento del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata conferendogli poteri di disporre accessi e accertamenti nei cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003. Si tratta dei poteri già attribuiti all'Alto Commissario antimafia dal d.l. 629 del 1982 e successivamente dalla legge n.327/1988, il cui esercizio è stato poi trasferito ai prefetti, in via delegata, una volta soppresso l'Alto Commissario.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo:

Avvicinare la pubblica amministrazione alle esigenze, alle richieste e ai bisogni dei cittadini, e, sotto il profilo economico, di conseguire un forte recupero di produttività che, nell'attuale contesto internazionale, assume carattere decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento:

Il meccanismo delineato con lo schema di provvedimento è volto a ricondurre alla più rigorosa stregua delle informazioni prefettizie di cui all'articolo 10 del citato d.P.R. 252/98 anche le fattispecie contrattuali per le quali, in via ordinaria, si sia proceduto al solo rilascio della certificazione antimafia, ovvero si sia nella fascia di valore esclusa da ogni certificazione, qualora i dati raccolti presso i cantieri abbiano fatto emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'impresa destinataria dell'accesso.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

I destinatari del provvedimento sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Sezione 2. Valutazione di consistenza

Modalità seguite e soggetti consultati.

Non sono stati consultati i soggetti privati coinvolti nel procedimento disegnato con lo schema di regolamento in oggetto, in quanto si tratta di una disciplina degli aspetti organizzativi interni, e finalizzata al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 490/1994. Non sono quindi previsti significativi impatti sull'attività delle imprese interessate, che sono assoggettate agli accessi e agli accertamenti non già in virtù di questo regolamento, bensì dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 490, come inserito dall'art. 2 della legge n. 94/2009.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità riscontrate, nonché la mancata attuazione delle delega approvata dal Parlamento.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Il regolamento legislativo attua i principi espressamente definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti:

Circa la misurazione degli effetti, attesa la complessità della riforma e la pluralità dei settori in cui essa interviene, sono stati utilizzati diversi metodi di analisi relativi alle scienze sociali

B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta:

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

I vantaggi sono invece numerosi perché si definiscono le modalità con le quali possono rilasciarsi le comunicazioni e informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti presso i cantieri che contrastano l'infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi aggiuntivi a carico delle imprese interessate dagli accertamenti e dagli accessi nei cantieri. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui all'articolo 1, devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel Sistema

informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 14 marzo 2003.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate:

Non sono state prese in esame altre opzioni rispetto al presente decreto.

E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio:

Le strutture amministrative coinvolte nel procedimento sono in grado di fare fronte con le rispettive risorse alla attuazione dell'intervento regolatorio.

Sezione 6. Incidenza sul mercato, innalzamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo non ha effetti diretti sul libero mercato e non influenza immediatamente le attività di impresa; tuttavia saranno prevedibili consistenti effetti positivi sul sistema di competitività del Paese dovuti all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i Ministri dell'interno, della giustizia, per lo sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Non sono previste, salvo quelle della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero proponente.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Sono demandati alla Direzione investigativa antimafia, che ai sensi dell'art. 6 riceve in via telematica tutti i dati acquisiti nel corso degli accessi.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR:

Non sono previsti meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della regolamentazione. La VIR, a cura del Ministero proponente, dovrà riguardare i seguenti aspetti prioritari:

- a) Valutazione di efficacia dello strumento a fini di prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- b) valenza semplificatoria del procedimento di cui all'art. 3;
- c) valutazione di effettività delle comunicazioni che il prefetto deve compiere ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- d) grado di raggiungimento dell'obiettivo di standardizzazione informatica dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 6.